

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Legge regionale 21 dicembre 1984, n. 55
Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 16 marzo
1982, n. 17, concernente misure per favorire la protezione e lo
sviluppo dell'apicoltura.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere: f) servizio di impollinazione frutteti; g) profilassi e risanamento da malattie delle api.

ARTICOLO 2

Dopo l'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, è inserito il seguente: <<Art. 3 bis Per le finalità di cui alla lettera g) dell'articolo 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentito l'Assessore regionale all'igiene ed alla sanità, è autorizzata a finanziare i Consorzi apistici provinciali, nella misura massima del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione da parte dei suddetti Consorzi di programmi di intervento di profilassi e di risanamento contro le malattie infettive ed infestive delle api. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, può disporre in favore dei Consorzi apistici provinciali l'anticipata erogazione del finanziamento nella misura dell'80 per cento dell'importo concesso>>.

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, è inserito il seguente: <<Art. 4 bis Il Centro regionale di sperimentazione agraria, istituito con la legge regionale 4 marzo 1971, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, tramite propria sezione, a compiere studi, indagini, prove, sperimentazioni sull'apicoltura e sulla connessa floricoltura al fine della tutela, del miglioramento e del potenziamento del patrimonio apistico regionale. Per l'attività di cui sopra il Centro regionale di sperimentazione agraria è autorizzato a stipulare con l'Università degli Studi di Udine apposite convenzioni.>>

ARTICOLO 4

Per le finalità previste dall'articolo 3 bis della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, così come inserito col precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7504 con la denominazione: <<Finanziamenti ai Consorzi apistici provinciali per programmi di intervento di profilassi e di risanamento contro le malattie infettive ed infestive delle api>> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte come segue: - per lire 200 milioni, relative all'anno 1984, mediante storno di pari importo dal capitolo 6852 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 2 Rag. del 17 gennaio 1984; - per le restanti lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 6995 del più volte citato stato di previsione della spesa. Sul precitato capitolo 7504 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 160 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 <<Fondo riserva di cassa>> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984. La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 21 dicembre 1984